

Proposta B – CONFERMA NELLE FUNZIONI (votante il consigliere Cosentino). Relatore: cons. COSENTINO

I. Premessa

1. Si dà atto che in data 1.10.2019 il dott. Emilio Sirianni ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni semidirettive di Presidente della Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Catanzaro, che gli sono state conferite con delibera del 9.9.2015 e che ha assunto in data 1.10.2015.

2. In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

3. Il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Catanzaro, nella seduta del 4.3.2020, ha espresso all'unanimità un giudizio favorevole alla conferma del dott. Sirianni, avuto riguardo ai risultati conseguiti durante il primo quadriennio. Nel parere si dà atto dell'impegno *“del presidente Sirianni, che ha saputo efficacemente coinvolgere i componenti attingendo a livelli di produttività eccellenti pur mantenendo standard di qualità elevati”* e si riferisce della *“eccellente capacità organizzativa e direttiva del dott. Sirianni che, con impegno, sobrietà e rigore ha eliminato le pendenze della sezione lavoro diretta”*.

4. Il suddetto parere è stato confermato dal medesimo Consiglio Giudiziario, nella seduta del 22.07.2021, a seguito della richiesta di integrazione formulata dalla Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura, integrazione resasi necessaria per la sopravvenienza di due procedimenti a carico del dott. Sirianni, uno penale, instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri, ed uno disciplinare.

5. Entrambi i suddetti procedimenti traevano origine dalle affermazioni rese dal dott. Sirianni nel corso di conversazioni telefoniche e a mezzo *e. mail* intercorse tra lui e l'allora Sindaco di Riace, signor Domenico Lucano, intercettate nell'ambito di un procedimento penale aperto a carico di quest'ultimo da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri (proc. RGNR n. 3607/2016). Tali conversazioni risultavano, infatti, astrattamente rilevanti, per quanto di competenza in questa sede, tanto sul parametro della *“indipendenza da impropri condizionamenti”*, espressamente richiamato dall'art. 72, comma 2, del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, quanto, pur se indirettamente e

potenzialmente, sull'indicatore della “*capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati*”, di cui al combinato disposto degli artt. 80, 18 e 7 del medesimo Testo Unico.

6. In particolare, i procedimenti penale e disciplinare a carico del dott. Sirianni ai quali si è fatto cenno nel paragrafo che precede avevano ad oggetto, rispettivamente, l'ipotesi di reato di favoreggiamento personale *ex art. 378 c.p.* a vantaggio di Domenico Lucano e l'ipotesi di illecito disciplinare *ex artt. 1 e 3, comma 1, lett. d., del d.lgs. 109/2006*, per avere l'incolpato posto in essere attività idonee arrecare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri generali dei magistrati di riserbo equilibrio e correttezza.

7. L'esito del procedimento penale è stato quello dell'archiviazione.

7.1. Nel decreto di archiviazione (decreto n. 132/19 del GIP presso il Tribunale di Locri) si accerta che i comportamenti emergenti dalle comunicazioni intercorse tra il dott. Sirianni e il sig. Lucano non integrano in alcun modo una condotta di favoreggiamento, essendosi il primo limitato a fornire al secondo consigli finalizzati ad imbastire una linea difensiva “*senza mai porre in essere alcuna condotta materiale concretamente idonea a sviare le indagini e senza offrire suggerimenti volti ad indurre il predetto Lucano a porre in essere, a sua volta, qualsivoglia azione diretta in tal senso*” (pag. 2 del decreto di archiviazione).

7.2. Quanto alle critiche rivolte dal dott. Sirianni alle persone del dott. Nicola Gratteri e dell'On. Marco Minniti, su cui il decreto di archiviazione non si sofferma esplicitamente, nella richiesta di archiviazione della Procura di Locri, del 17.1.2019, si esclude che esse abbiano portata diffamatoria, in ragione della natura privata delle conversazioni, pur definendosi “sconvenienti” i toni in cui tali critiche sono state espresse (pag. 3 della richiesta di archiviazione).

8. L'esito del procedimento disciplinare è stato quello dell'assoluzione.

8. 1. Al dott. Sirianni era stata contestata la violazione degli artt. 1 e 3, lett. d), seconda parte del d.lgs. n. 109/06 per avere posto in essere un'attività idonea a recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri generali di riserbo, equilibrio e correttezza di cui al citato art. 1, assumendo il ruolo di permanente consigliere di Domenico Lucano, sottoposto ad indagini da parte della Procura della Repubblica di Locri.

8.2. La Sezione Disciplinare del C.S.M, con sentenza 10 luglio 2020 n. 93, ha escluso l'addebito (su conforme richiesta della Procura Generale della Corte di cassazione), accertando che la condotta ascritta al dott. Sirianni, per un verso, non rientrava nel novero

delle attività vietate ai magistrati in base all'art. 16 del r.d. n. 12 del 1941 e, per altro verso, non aveva violato il dovere di riserbo al quale ogni magistrato è tenuto, in quanto non aveva assunto alcuna rilevanza pubblica, essendo rimasta sempre nell'ambito di una relazione privata di tipo amicale. La sentenza di assoluzione della Sezione Disciplinare è divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione contra la stessa proposto dal Ministero della Giustizia (Cass., Sez. Un., sent. 4.3.21 n. 6003).

9. Deve infine darsi atto del fatto che le interlocuzioni tra il dott. Sirianni e Domenico Lucano hanno formato oggetto anche di un procedimento aperto da parte della Prima Commissione per valutare gli eventuali profili di incompatibilità ambientale o funzionale del medesimo dott. Sirianni *ex art. 2 L.G.*, con riferimento agli articoli di stampa riportati dal quotidiano “Il Giornale” in data 29.4.19 in ordine, appunto, ai rapporti e ai contatti telefonici tra il magistrato e Domenico Lucano (pratica n. 630/RR72019).

9.1. Tale procedimento si è concluso con l'archiviazione della pratica, deliberata dal *Plenum* l'8 gennaio 2020, in conformità alla unanime proposta di Commissione, con la formula “*non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare*”.

10. Sempre in data 8.1.2020 il *Plenum* ha altresì deliberato il positivo superamento della VI valutazione di professionalità da parte del dott. Sirianni, senza alcun rilievo.

11. Nel parere aggiuntivo del 22.07.2021 a cui si è fatto cenno nel precedente § 4 il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Catanzaro, esaminati gli atti dei procedimenti penale e disciplinare a carico del dott. Sirianni, ha ritenuto di confermare, sempre all'unanimità, il parere positivo già precedentemente espresso il 4.3.20, rilevando che la natura amicale dei rapporti tra il dott. Sirianni e il Lucano escludeva, da un lato, che i suggerimenti forniti al Lucano configurassero un'attività consulenziale incompatibile con la funzione giudiziaria e, dall'altro lato, che tali conversazioni private fossero idonee a ledere l'immagine pubblica del magistrato o a comprometterne l'assolvimento dei doveri di equilibrio, indipendenza ed imparzialità. Nel parere aggiuntivo si legge: “*Trattasi, invero, di vicende che non incidono sulla funzione direttiva svolta, né sulla funzione giurisdizionale esercitata*”.

12. In occasione del procedimento amministrativo di conferma nelle funzioni semidirettive del dott. Sirianni, la Quinta Commissione ha disposto di acquisire tutti gli atti relativi alla pratica aperta nei confronti del predetto in Prima Commissione, ritenendo utile approfondire il tenore delle conversazioni intercorse tra quest'ultimo e il dott. Lucano, onde

poterne stabilire le eventuali ricadute sul richiamato parametro dell'indipendenza da impropri condizionamenti, il quale deve essere necessariamente valutato nel procedimento amministrativo di conferma nelle funzioni semidirettive.

13. Ai sensi dell'art. 88 del T.U. – che, nel testo applicabile *ratione temporis*, prescrive l'audizione del magistrato sottoposto alla valutazione di conferma quando emergano elementi che possano portare alla formulazione di un giudizio negativo - il dott. Sirianni è stato audito dalla suddetta Commissione in data 5.12.2022, previo differimento, a richiesta dello stesso dott. Sirianni, della convocazione originariamente fissata per il giorno 24.11.2022.

II. La normativa di riferimento.

14. In primo luogo, deve essere evidenziato che il procedimento di conferma del dott. Sirianni, il quale ha maturato il quadriennio di valutazione in data 1.10.2019, soggiace alla disciplina dettata dal Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria nel testo anteriore alla modifica introdotta con la delibera del CSM del 16 giugno 2021; le disposizioni recate da tale modifica, infatti, si applicano ai procedimenti di conferma dei magistrati che maturino il quadriennio di valutazione a far tempo dal 1 ottobre 2021.

15. Gli artt. 45 e 46 del d.lgs. 160 del 2006, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione – da parte del Consiglio Superiore della Magistratura – dell'attività svolta.

16. Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione.

17. L'art. 71 del T.U. sancisce che: *“oggetto della valutazione in sede di conferma negli incarichi direttivi e semidirettivi è la capacità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio ovvero dei singoli settori affidati al magistrato, alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui essa rilevi in relazione alla natura dell'incarico svolto di direzione o di collaborazione, alla funzione direttiva e alle dimensioni dell'ufficio”*.

18. L'art. 72 del T.U. inoltre, oltre a precisare le modalità di verifica della capacità organizzativa, prevede espressamente, al comma 2, che *“la verifica deve altresì riguardare la competenza tecnica, l'autorevolezza culturale e l'indipendenza da impropri condizionamenti, espresse nell'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive”*.

19. Si deve altresì sottolineare che la *conferma* prevede necessariamente ed anzitutto la verifica della persistenza dei prerequisiti della funzione indicati nell'art 1 del T.U., il quale stabilisce che *“L'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio, come definiti nel Capo III della circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007 e successive modifiche, costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali e sono esplicitamente valutate ai fini del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi”*.

20. Del resto, già nella relazione introduttiva del T.U., al § 3.1, è specificato che *“L'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio, costituendo il caposaldo e il connotato distintivo dell'attività giurisdizionale, sono condizioni che debbono necessariamente essere presenti in ogni magistrato. Si è ritenuto, pertanto, di dedicare a tali requisiti la disposizione di apertura del nuovo T.U. In un'ottica di razionalizzazione e semplificazione del testo, innovando la precedente circolare sul piano redazionale, tali requisiti non vengono più collocati in un capo autonomo, ma disciplinati nella parte prima, unitamente ai parametri del merito e delle attitudini che, in una valutazione integrata, continuano a confluire in un giudizio complessivo e unitario ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali”*.

21. Ancora, deve essere considerato che, con riguardo al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, l'art. 37 T.U., al comma 1, prevede che *“le decisioni adottate dalla Sezione Disciplinare nei confronti degli aspiranti sono comunque oggetto di valutazione”*. Tale disposizione, sebbene sia prevista solo in tema di conferimento dell'incarico direttivo o semidirettivo, deve trovare necessaria applicazione anche in tema di conferma, atteso che, quest'ultimo procedimento, non è altro che la verifica, in funzione della rinnovazione quadriennale dell'incarico, della sussistenza/persistenza di tutti i requisiti di merito e attitudinali individuati in un'ottica predittiva in sede di conferma dell'incarico.

22. In definitiva, da più parti del T.U. sulla dirigenza giudiziaria si evince chiaramente che, ai fini della conferma quadriennale, il Consiglio Superiore della Magistratura non deve soltanto valutare l'organizzazione del servizio, l'utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, il profilo culturale e professionale, la competenza tecnica del magistrato, ma anche – in via preliminare ed assorbente – **l'indipendenza** (che consiste

“nello svolgere le funzioni giurisdizionali senza condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influire negativamente o limitare le modalità di esercizio della giurisdizione, avuto anche riguardo al tipo ed all'ubicazione dell'ufficio da conferire”, v. capo III della circolare n. 20691 dell'8.10.2007 e s.m., in tema di valutazioni di professionalità), **l'imparzialità** (che *“consiste nell'esercizio della giurisdizione condotto in modo obiettivo ed equo rispetto alle parti”*) e **l'equilibrio** (che consiste *“nello svolgere le funzioni giurisdizionali con moderazione e senso della misura, senza nessuna determinazione di tipo ideologico, politico o religioso”*).

23. Ciò premesso, si osserva che le conversazioni tra il dott. Sirianni ed il sig. Lucano alle quali si è fatto riferimento nel precedente § 5 possono astrattamente rilevare ai fini della conferma, dovendosi verificare se esse incidano sui pre-requisiti indefettibili della funzione giurisdizionale e, più precisamente, su quello dell'indipendenza da impropri condizionamenti; donde la necessità della loro disamina nella presente procedura.

III. I fatti dai quali sono scaturite le conversazioni telefoniche ed il contenuto di queste.

24. Nel corso delle indagini preliminari svoltesi all'interno del procedimento R.G.N.R. n. 3607/16 mod. 21 nei confronti, tra l'altro, di Domenico Lucano, Sindaco di Riace, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alle truffe, di falso e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e altro, sono emersi costanti rapporti tra l'indagato e il magistrato in valutazione.

25. All'esito delle suddette indagini veniva redatta un'informativa da parte del Nucleo operativo della Guardia di Finanza di Locri, nella quale venivano compendiate le conversazioni intercettate tra il Lucano e il dott. Sirianni, intercorse nell'arco di oltre 6 mesi ovvero da giugno/luglio 2017 sino al gennaio 2018. Detta informativa veniva trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri e, poi, in occasione del procedimento amministrativo di conferma nelle funzioni semidirettive del dott. Sirianni, veniva richiesta dalla Quinta Commissione. Dal corposo compendio, si evidenziano le conversazioni o *e-mail* di seguito trascritte.

26. Conversazioni avvenute dal 20.07.2017 al 07.10.2017 tra il dott. Sirianni e il dott. Lucano, a proposito del contributo che il primo forniva al secondo teso alla ricostruzione dei rapporti tra il Sindaco e la Prefettura. Ciò avveniva sia tramite la

predisposizione di controdeduzioni avverso la relazione negativa, formulata dagli ispettori prefettizi, nel contesto dell'ispezione nel centro SPRAR attivo nel Comune di Riace, che attraverso la formulazione di una istanza di accesso agli atti.

26.1. – conversazione 20.07.2017

Lucano: *“...e quindi adesso abbiamo la prima relazione, quella che ho mandato a te e per la quale abbiamo fatto le controdeduzioni, oggi ...due tre giorni fa. Gliel'ho mandata per posta certificata no. Poi c'è la relazione che hai visto...gli ho scritto così, dicendo, ci sarebbe da approfondire, giusto, c'è da approfondire, per imparare. Allora mandatemi l'esito di una ispezione che avete fatto, che ancora sto aspettando senza risposta dal 6 febbraio”;*

Sirianni: *“però...io non ho avuto tempo in questi giorni, ma tra domani e dopodomani mi ci metto. Secondo me si può fare di meglio. Tu gli hai detto...nel senso...”*

Lucano: *“gli ho detto che mi riservo, di ogni punto io sono capace di fornire la documentazione. Non abbiamo dubbi”;*

Sirianni: *“ora ti dico due tre cose che secondo me si possono fare, mi ci metto un attimo e le scrivo e poi magari ci vediamo. Perché ci sono due o tre cose in cui si può essere, secondo me un po' più dettagliati ed efficaci nella risposta e poi dopo quello che cazzo vogliono fare fanno, insomma, va bene?”.*

26.2. – conversazione 1.08.2017

Sirianni: *“...ma vogliamo fare venire questo cazzo di giornalista dell'Espresso? Quello l'altra volta mi ha mandato un Whatsapp per sapere se c'erano novità. Io gli ho detto senti adesso devo parlare con Mimmo (lucano ndr)...”*

Lucano: *“sì sì, io sono d'accordo, sono d'accordo”;*

Sirianni: *“se scende questo mese di agosto organizziamo questa cosa”;*

Lucano: *“alla dott.essa Tarzia ho dato la relazione. L'ha voluta pure lei”;*

Sirianni: *“ma l'hai letta quella cosa che ti ho mandato?”;*

Lucano: *“no, ancora no. ma me l'hai mandata per email?”;*

Sirianni: *“te l'ho mandata quando ti ho chiamato, l'altro ieri...tre giorni fa te l'ho mandata!... sono dei suggerimenti che, secondo me, potrebbero rinforzare i nostri argomenti...”*

Sirianni: *“facciamo un po' di casino che... senti me, è l'unica cosa!”*

26.3. – conversazione 04.08.2017

Sirianni: *“...senti comunque adesso stavo guardando un attimo quella cosa che ti ho mandato, che ti mando un’integrazione, perché ci sono altre cose...”;*

Lucano: *“e va bene, mandamela”;*

Sirianni: *“però sai che c’è, secondo me dovete far funzionare un po' di più il Comune, avete un...segr..., il segretario com’è?”;*

Lucano: *“è completamente disinteressato...inc...”;*

Sirianni: *“ma tu non puoi...non è l’amministrazione che decide il segretario’...Non potete chiamarne un altro”;*

Lucano: *“ah ah! (ride) Io i primi sessanta giorni posso...da quando inizia il mandato posso fare questo, poi basta più!”;*

Sirianni: *“eh!”;*

Lucano: *“poi...devo dare delle motivazioni qua...ma non lo concepisco nemmeno io”;*

Sirianni: *“e sbagli Mimmo, tu sbagli, non puoi fare tutte cose come se fosse una questione di amicizia, tu devi fare funzionare una macchina amministrativa, se c’hai un tecnico che non fa quello che deve fare lo cambi eh..., questa non è una questione di amicizia o inimicizia, è questione...”;*

Lucano: *“da dove...da dove hai rilevato che ci sono delle anomalie”;*

Sirianni: *“perché il caos documentale che emerge da queste ispezioni è anche conseguenza di una...di una amministrazione...Ehm..”;*

Lucano: *“ah Emilio”;*

Sirianni: *“disordinata”;*

Lucano: *“Emilio ti voglio fare una domanda tecnica, rimaniamo sul piano tecnico, da dove risulta il caos documentale?”;*

Sirianni: *“oh Mimmo se quelli ti dicono che non c’era eh...eh...non c’è nessun...io adesso non so quali sono le normative...”*

Lucano: *“no io...inc...”;*

Sirianni: *“fammi parlare a me, per esempio là parlava di fascicoli personali degli immigrati non esistono dei fascicoli personali”;*

Lucano: *“no non è vero questo, non è vero non è vero, è una stupidaggine che hanno detto, perché chi ha fatto queste...queste, ha fatto questa...eh, io nelle mie controdeduzioni ho messo...”;*

Sirianni: *“...non dici niente su questa cosa”;*

Lucano: *“no io ho detto così, la premessa e poi...perché questa ispezione non vale niente, ho spiegato il perché e gliel’ho spiegato pure a chi l’ha fatta, ma gli ho detto hai fatto un’audizione con i rifugiati? No, hai fatto un’audizione con gli operatori? No, ti sei limitato, dove ti risulta che non ci sono i fascicoli personali, se tu non li hai visti”;*

Sirianni: *“eh! Ho capito Mimmo, ma questo però non c’è nelle tue controdeduzioni, tu non gli dici che non ci sono, se ci sono, se ci sono glieli dovevate mostrare, voglio dire!”;*

Sirianni: *“...se voi avete i fascicoli personali...”;*

Lucano: *“abbiamo tutto Emilio!”;*

Sirianni: *“se ce l’hai, se sei sicuro di quello che mi stai dicendo all’integrazione che farete, tra le altre cose, bisogna proprio dire, chiaro e tondo, non è vero che non ci sono i fascicoli personali, i fascicoli personali stanno là, se volete veniteli a vedere...se è così è importante scriverlo, è importantissimo scriverlo”;*

Lucano: *“io ho fatto più delle cose di carattere politico”;*

Sirianni: *“io le ho lette le cose di carattere politico ed è giusto che tu abbia fatto perché è giusto dimostrare come è eccentrico rispetto al sistema dello SPRAR l’esperienza di Riace e come è impossibile incasellarcela dentro, hai fatto bene però accanto alle risposte politiche ci vogliono anche delle risposte...come diceva pure Olga (Tarzia ndr) che riducano il più possibile la portata di quello che dicono, quindi se tu ce l’hai i fascicoli personali glielo devi scrivere!...quello che è scritto là non è vero! Questa è una cosa importante!”;*

Sirianni: *“secondo me è questo già sarebbe una pietra che smuove lo stagno, dovresti mandare un’altra richiesta, ribadire la richiesta di avere l’accesso agli atti di ispezione di gennaio, gli dici per come già da richiesta del... di quando l’hai mandata, ribadisco la richiesta di avere accesso, chiedo inoltre di avere accesso agli atti di ispezione, quell’altra che mi dici tu che è stata positiva, e chiedo di conoscere il nome del responsabile del procedimento, perché questo secondo la legge sull’accesso agli atti amministrativi, sono obbligati a dartelo e questa richiesta la mandi a loro e per conoscenza alla Procura della Repubblica, così vedi come si cominciano a muovere questi”;*

Lucano: *“va bene, la possiamo fare”;*

Sirianni: *“comunque ti scrivo un’altra cosa, così poi dopo, la aggiungi a quell’altra di prima”;*

Lucano: *“va bene”;*

Sirianni: *“va bene”;*

Lucano: “*grazie mille Emilio*”;

Sirianni: “*ci sentiamo*”.

26.4. – **e-mail del giorno 06.10.2017** ove si fa riferimento al rigetto dell’istanza di accesso agli atti prodotta dal Lucano, su suggerimento di Sirianni, poi rigettata dalla Prefettura per un vizio di forma.

Sirianni scrive a Lucano: *C’è stato un errore nella richiesta. Può darsi che l’abbia fatto io, ma mi sembra strano. Per caso hai fatto riscrivere la richiesta di accesso a Mazzone? Io non sono riuscito a trovare la mail che ti avevo mandato, vedi se la trovi tu e controlla che avevo scritto.*

La richiesta non andava fatta ai sensi dell’art. 5, comma 1, che effettivamente riguarda i soli atti soggetti a pubblicazione, come loro hanno rilevato e l’ispezione non vi rientra, ma ai sensi dell’art. 5 comma 2 che riguarda anche atti non soggetti a pubblicazione.

Inoltre, si doveva chiedere il nome del responsabile del procedimento che eventualmente risponde del reato di omissione d’atti d’ufficio.

Infine, la richiesta doveva essere fatta da te, ma in qualità di sindaco di Riace, in quanto il soggetto interessato dall’ispezione è il comune e non la tua persona fisica.

Ti mando in allegato la richiesta per come, secondo me, va URGENTEMENTE fatta.

26.5. – **conversazione 07.10.2017**

Sirianni: “*Bisogna subito ripresentarla, bisogna subito ripresentarla, mi dispiace non so come ho fatto a fare questo errore il comma giusto è il secondo*” (n.d.r. Sirianni dice di aver commesso un errore nella richiesta di accesso alla Prefettura poiché ha inserito il primo comma e non il secondo comma dell’articolo di riferimento);

Sirianni: *Bisogna farla ai sensi del secondo comma, ed al secondo comma non possono dire che non te la danno, e poi bisogna anche chiedere il responsabile del procedimento io non so perché in quella lettera c’è scritto il responsabile dell’anticorruzione”;*

Sirianni: “*... tu devi difendere, non devi aspettare la Procura, io non so chi cazzo sono questi, io mi fido solo delle persone che conosco; quindi, vai a leggere quello che ti ho scritto, bisogna fare subito quest’altra domanda...e poi devi fare la richiesta di essere sentito”;*

Lucano: “*si questo l’avvocato me lo ha detto in primis, subito, abbiamo già fatto la richiesta”;*

Sirianni: *“e fatela fatela, voglio sapere cosa cazzo rispondono ed io domani vado a Roma a parlare con i vertici nazionali della Magistratura Democratica, voglio parlare di questa situazione e poi ti faccio sapere”*

Omissis...

Sirianni: *“Diciamo che ci sono modi e modi di fare le indagini, però lasciamo stare, ora vai a leggere quello che ti ho scritto e poi insisti su questo fatto di essere sentito...”;*

Omissis...

Sirianni: *“Voglio cercare di fare in modo che magistratura democratica prenda una posizione, anche se non è facile...”;*

27. – intercettazione ambientale del 04.08.2017 tra il dott. Lucano e il dott. Alfonso De Stefano, sempre con riguardo al contributo del Dott. Sirianni, teso alla ricostruzione dei rapporti tra il Sindaco e la Prefettura.

Lucano: *“...queste qua sono le mie controdeduzioni...poi queste qua sono delle integrazioni fatte da un magistrato che si chiama Emilio Sirianni di Magistratura Democratica, che ovviamente è dalla nostra parte e queste qua mi ha detto Emilio...li devi integrare... mi ha dato degli spunti, che gliel'ho mandata a lui ... però io già questi qua gliel'ho mandati... tutti questi qua... con posta certificata del Comune, ce li hanno già nelle mani. L'autore di questa relazione, uno è un vice prefetto, si chiama Gulli, che ci siamo incontrati, sai cosa dice lui, dice: “sindaco il primo ad essere contento delle risposte di questa qua (la relazione) sono io, dice così, però...”.*

28. - Conversazioni avvenute dal 01.08.2017 al 17.08.2017 tra il dott. Sirianni e il dott. Lucano a proposito della predisposizione da parte del primo di comunicati di solidarietà a favore del Lucano, nonché sul fatto di essersi offerto di contattare giornalisti per pubblicizzare sotto un profilo mediatico la persona del Lucano.

28.1. – conversazione 1.08.2017

Sirianni: *“...ma vogliamo fare venire questo cazzo di giornalista dell'Espresso? Quello l'altra volta mi ha mandato un Whatsapp per sapere se c'erano novità. Io gli ho detto senti adesso devo pare con Mimmo (lucano ndr)...”*

Lucano: *“sì, sì, io sono d'accordo, sono d'accordo”;*

Sirianni: *“se scende questo mese di agosto organizziamo questa cosa”;*

Lucano: *“alla dott.essa Tarzia ho dato la relazione. L'ha voluta pure lei”;*

Sirianni: *“ma l'hai letta quella cosa che ti ho mandato?”;*

Lucano: *“no, ancora no. ma me l’hai mandata per email?”;*

Sirianni: *“te l’ho mandata quando ti ho chiamato, l’altro ieri...tre giorni fa te l’ho mandata!... sono dei suggerimenti che secondo me potrebbero rinforzare i nostri argomenti...”;*

Sirianni: *“Facciamo un po' di casino che... senti me, è l’unica cosa!”;*

28.2. – conversazione 17.08.2017

Lucano: *“riferisce a Sirianni che Chiara (Sasso) gli ha parlato di un comunicato che stanno firmando anche tanti magistrati inviato in tutta Italia.”;*

Sirianni: *“L’ho fatto io gioia. A parte che ho contribuito a scriverlo perché là mancava la cosa più importante, quando me l’ha mandato Chiara le ho detto scusa qua manca...il destinatario, dovete mandarlo al governo, al Ministero degli interni e a....incomprensibile...”;*

Lucano: *“io a Chiara l’avevo spiegato, per me era implicito”;*

Sirianni: *“e bisogna scriverlo, bisogna scriverlo!”;*

Sirianni: *“poi me l’ha mandato e io ieri l’ho mandato su tutte le mail list dei magistrati, gli ho detto di mandarlo sul mio indirizzario, gli ho detto di farlo girare anche ad altri, già a quest’ora avrà raggiunto un sacco di gente... però ancora non ho visto niente sui giornali”;*

Lucano: *“vedi che mi ha chiamato quello dell’Espresso!”;*

Sirianni: *“ah, ti ha chiamato finalmente”;*

Sirianni: *“...come siete rimasti con Tizian (giornalista)?”;*

Lucano: *“con Tizian... devo chiamarlo oggi e lui farà in articolo”;*

Sirianni: *tu gli devi dire Mimmo...però io prima che la pubblichi la voglio leggere”;*

Lucano: *“vabbè lo dico io a lui”;*

Sirianni: *“glielo devi dire, ovviamente”;*

Lucano: *“lui quando mi ha chiamato, mi ha detto così, non so se ti ha detto Emilio, quindi mi ha chiamato come se ha parlato con te”;*

Sirianni: *“vabbè io ci ho parlato all’epoca, poi...”;*

Lucano: *“ma lui così mi ha telefonato oggi, te l’aveva detto Emilio che io volevo...si me l’ha detto. E’ uno di Bovalino tra l’altro, è delle nostre zone”;*

Sirianni: *“si si, ma poi poveraccio, questo ha avuto il papà ammazzato dalla ‘ndrangheta, lui...la sua storia ha scritto un libro, il padre non mi ricordo se era un imprenditore. Non mi ricordo bene questo, ma è stato ammazzato a Bovalino dalla ‘ndrangheta e poi lui se ne è”;*

andato al nord Italia e poi là ha fatto gli articoli contro la cosca Arena di Isola Capo Rizzuto che ha infiltrazioni in Emilia Romagna e l'hanno dovuto mettere sotto protezione perché questi se lo volevano "pulire". No dovrebbe essere uno in gamba, poi ha fatto un articolo l'altro giorno, una bella inchiesta sul ritorno dei fascisti in Italia, su tutta una serie di collegamenti partendo dalla Mafia Capitale. Dovrebbe essere uno in gamba però per principio quando uno ti fa un'intervista telefonica, prima di pubblicarla me la devi mandare per e-mail perché la devo leggere. Perché non si sa mai, meglio non fidarsi mai di nessuno";

Lucano: *"io di solito quando parlo con le persone, che mi fanno...non m'importa, sono libere di interpretare come vogliono";*

Sirianni: *"si vabbè libere di interpretare, poi magari scrivono cose diverse da quelle che tu hai detto, raccontato, ma pure per una questione di previsione, per tutte ste cose che ci sono in ballo, tu dici, però, ovviamente, rimaniamo d'accordo che la sera prima, il giorno prima che la pubblichiamo, me la mandi e me la fai leggere";*

29. Conversazioni avvenute dall'08.09.2017 all'11.09.2017 tra il dott. Sirianni e il dott. Lucano, aventi ad oggetto delle considerazioni relative ad una intervista rilasciata dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro, dott. Nicola Gratteri, il quale, interpellato da giornalisti a fornire la sua idea in riferimento al modello e la realtà di Riace, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Inoltre, in merito alla suddetta vicenda, il magistrato in valutazione ha dettato al Lucano Domenico le dichiarazioni da rendere alla stampa.

29.1. – conversazione 08.09.2017

Sirianni: *"e che cazzo vuol dire, posso andare appresso a Gratteri. Gratteri è un grandissimo figlio di buona donna, è uno che non se la guasta con nessuno, ma che cazzo ne so che ci passa per la mente a quello, non lo so";*

Lucano: *"ma lui pensa con me...che ci ho timore di lui, che si sbaglia completamente, mo un giornalista mi ha chiamato e dice sindaco lei cosa dice...io gli ho detto mi avvalgo della facoltà di non rispondere";*

Sirianni *"hai fatto bene...hai fatto bene, lascialo fottere Mimmo ci abbiamo cose più serie a cui pensare che andare appresso a Nicola Gratteri";*

Lucano: *"no io non ho fatto con la regione Calabria con 25 mila copie di libri con l'ex presidente...capito?";*

Sirianni: *“lascialo stare, ma Mimmo ma cioè non è che ti puoi mettere a confrontarti con tutta questa gentucola, lascialo fottere, fargli fare quello che ha sempre fatto le passerelle...”*;

Lucano: *“ed un'altra cosa che non ho fatto nella mia vita, andare ingiuriando a trovare le raccomandazioni per i miei figli pe mu lavorano, come ha fatto lui. O pensa che in Calabria tutti dobbiamo accettare le lezioni che vengono da lui?”*;

Sirianni: *“ma figurati, ma figurati”*;

Lucano: *“penso di aver dato più io un contributo a questa terra che lui”*;

Sirianni: *“ma 150mila volte, Mimmo, 150mila volte, lascialo stare lascialo stare ma vale proprio la pena di perdere tempo e pensieri appresso a questo qua e lui è quello che è solo grazie ad una politica squalificata e priva di qualsiasi autorevolezza che ne ha fatto un divo perché in un altro paese non l'avrebbero cacato nemmeno di striscio, ma qua basta che uno arresta 4 mafiosi e fa conferenze stampa e scrive quattro puttanate sopra un libro e tutti quanti vanno alla corte. Infatti tu lo hai mai sentito fare critiche contro questa o quella politica o contro questo o quel politico, ma lui non se la guasta con nessuno, fa sempre questi cazzo di discorsi generici, generali e che non scomodano a nessuno e non danno fastidio a nessuno...vedi se prende mai una posizione pubblica chiara contro qualcuno potente, trovami una volta, una volta che nella sua vita lui si è schierato in maniera netta contro qualche politico importante...mai! O contro qualche legge politica importante, l'unica volta che ha parlato è quando stavano per fare la legge contro la legalizzazione per le droghe leggere, per dire che sarebbe stato un grandissimo regalo alla mafia, hai capito? Ci cacci introiti per centinaia di milioni di euro alla mafia, e quello secondo lui è un regalo, perché lui è un fascistone di merda, capito, vuole che i piccoli spacciatori stiano in galera, i piccoli consumatori stiano in galera, tutto il mondo deve stare in galera a mente sua e la chiave devono darla a lui, lascialo stare che nu fascista i cazzo...un fascista ma soprattutto è un mediocre e un mediocre è un ignorante ed è un mediocre. Quindi è una cosa per me incomprensibile come abbia potuto assurgere a questa fama e questa gloria, addirittura a scrivere libri, quello che non sa scrivere in italiano, non sa scrivere italiano ed io lo so perchè le ho lette le cose che scrive, “nu piccirillo” della terza media scrive meglio di Nicola Gratteri, però in questo paese trovi ad uno che scrive libri al posto suo e diventa un grande scrittore, così funziona, lassalu stare, proprio non ci dedicare neanche un mezzo pensiero”*.

29.2. – **e-mail del giorno 09.09.2017** ove Sirianni consiglia al Sindaco di Riace come rispondere.

Sirianni scrive a Lucano: *potresti dire qualcosa del genere: mi meraviglia come il Procuratore Gratteri si esprima su di me con un linguaggio così allusivo. Ad una frase del genere non so proprio cosa rispondere. La mia coscienza è assolutamente pulita e vorrei che nei miei confronti si formulassero accuse chiare, così da potermi almeno difendere. Con riferimento a tale e.mail, nella conversazione telefonica dello stesso 09.09.2017 Sirianni dice: “però leggila solo tu, mi raccomando eh ... omissis ...e poi dopo che l’hai letta te la copi e la cancelli”*

29.3. – **conversazione 11.09.2017**

Sirianni: *“...lui (Gratteri ndr) è uno sbirro e gli sbirri ragionano come sbirri, non è che possono vedere ... pensare ... che se uno commette un reato possa essere costretto dalla vita e soprattutto mai penserebbe che quelli che commettono reati sono quasi sempre i poveri perché i ricchi non ne hanno bisogno di commettere reati, questo qui è uno sbirro in senso classico, gettiamo in gal... lui ha proposto i lavori forzati...omissis...” CADE LA LINEA*

30. Conversazioni avvenute dall’08.10.2017 al 9.10.2017 tra il dott. Sirianni e il dott. Lucano, aventi ad oggetto i suggerimenti che il primo forniva al secondo circa le opportune strategie difensive e sul contenuto delle dichiarazioni da rendere alla Procura inquirente, con riferimento al procedimento penale (RGNR n. 3607/2016) nei confronti del medesimo dott. Lucano, indagato per reati di associazione a delinquere finalizzata alle truffe, falso e favoreggiamento all’immigrazione clandestina.

30.1. – **conversazione 08.10.2017**

Sirianni: *“poi c’è un’altra cosa che mi hanno suggerito oggi ... mi senti ... che sono a Roma me l’ha suggerita un collega ... dovrete fare ... avete 10 giorni di tempo ... da quanto vi hanno fatto la perquisizione? quando è stata fatta”;*

Lucano: *“eh ven... giovedì mi pare”;*

Sirianni: *“giovedì ora siamo già a domenica quindi avete un’altra settimana di tempo deve fare un ricorso al tribunale del riesame contro il decreto di perquisizione e sequestro perché non per ottenere la revoca perché sicuramente non lo revocheranno però se fa un ricorso poi loro sono costretti a mostrare qualche carta e quindi se mostrano qualche carta e voi potrete vederla capiamo di più di quello che c’è dietro ... capito .. è una cosa importante questa per capire se c’è davvero l’ispezione dietro o che qualcos’altro capito questa è la cosa tattica*

importante se lui fa il ricorso al tribunale del riesame poi quando si terrà l'udienza la Procura dovrà cacciare qualche carta e così possiamo capire che cosa c'è dietro capito ... però ci sono dieci giorni di tempo ... ”;

Lucano: *“ora lo dico all'avvocato questo...”;*

Sirianni: *“diglielo assolutamente perché questo è importante così capiamo cosa cazzo c'è ... ”;*

Lucano: *“e poi mi ha detto che dobbiamo farci sentire subito dal magistrato”;*

Sirianni: *“eh quello pure, quello pure tanto tu non hai niente da temere dici le cose come stanno e vai tranquillo ... ”;*

Lucano: *“va bene ... Gasparri ... hanno fatto per il film ... ”*

Sirianni: *“... quello è un fascista cazzo ... comunque io qua sto cercando di vedere che possiamo organizzare qualcosa poi ti faccio sapere”;*

Lucano: *“va bene senti ma Emilio questo avvocato che ho io siamo sicuri che è una persona ... persona ... brava diciamo che fa le cose”;*

Sirianni: *“Mazzone?”;*

Lucano: *“si”;*

Sirianni: *“guarda adesso c'è un collega che può essere ancora più preciso ci parlo poi dopo ti dico che lo conosce meglio di me va bene?”;*

Lucano: *“ma c'è uno che si chiama Maio è legato a questo Maio lui? No”*

Sirianni: *“Maio”*

Lucano: *“c'è un avvocato a Locri che si chiama Maio”;*

Sirianni: *“ma quello lo hanno arrestato”;*

Lucano: *“non centra nulla Mazzone con questo qua...”;*

Sirianni: *“con Mazzone? Che io sappia no però chiedo a questo collega che conosce bene... per o comunque c'è sempre la possibilità di affiancarci a coso la a quello di rifondazione come si chiama ... quello di Reggio Calabria”;*

Lucano: *“Ah tu dici a Sgambellone quello che ho fatto...”;*

Sirianni: *“...no no no Sgambellone no”;*

Lucano: *“A Lorenzo Fasci”;*

Sirianni: *“Esatto a Lorenzo Fasci che lui ha sempre detto che era disponibile in qualsiasi momento a difenderti e mi consta che è una brava persona però per avere notizie più sicure*

su Mazzone che comunque a me risulta essere una persona onesta ora parlo con questo amico mio collega mio che è di Locri e lo conosce bene e poi ti dico”.

30.2. – conversazione 09.10.2017 h 8,41

Sirianni: *“allora Mimmo., però mi devi sentire, ... omissis ... numero uno i tuoi difensori, si chiamano indagini difensive, devono individuare tutti i responsabili di queste associazioni e sentirli come se fosse un pubblico ministero che fa un'indagine, li devono sentire ... e poi questi che sono andati a fare le denunce dovete individuarli uno per uno e fargli il pedigree, cioè tipo questo è il fratello di quello che è il fratello al 41 bis....; ”*

30.3. – conversazione 09.10.2017 h 11,58

Lucano: *“Emilio”;*

Sirianni: *“ehi Mimmo. Mi sono dimenticato di dirti che gli devi ricordare all'avvocato di fare quel ricorso al Tribunale del riesame”;*

Lucano: *“si si, questo mi sono scordato di dirglielo”;*

Sirianni: *“eh, no, questo è importante, importantissimo. Chiamalo subito è diglielo. Perché poi quando andate al Tribunale del riesame quelli gli devono far vedere le carte. Capito”;*

Lucano: *“ah si”;*

Sirianni: *“così uno capisce meglio”;*

Lucano: *“come si chiama quella cosa? Tribunale del riesame”;*

Sirianni: *“dovete fare il ricorso al Tribunale del riesame con il decreto di sequestro. Hanno sequestrato materiale? E quindi contro quel sequestro voi potete fare ricorso al Tribunale del riesame. E' dovete farlo, perché ci sono dieci giorni. Siccome giovedì lo hanno fatto...scadono in questa settimana, alla fine di questa settimana scade”;*

Lucano: *“ok”;*

Sirianni: *“diglielo non ti scordare che questo è importante. Così quelli devono cacciare pure le carte e si vede che hanno”;*

Lucano: *“va bene”;*

Sirianni: *“ok, ciao ciao”;*

Lucano: *“grazie Emilio, grazie ciao ciao”.*

IV. L'utilizzabilità delle intercettazioni e l'ambito di valutazione del Consiglio in sede di conferma

31. Va preliminarmente osservato che nessun dubbio può esservi in ordine all'utilizzabilità delle comunicazioni intercorse tra il dott. Sirianni e il dott. Lucano ai fini della presente procedura.

Si tratta, infatti, di intercettazioni telefoniche, legittimamente acquisite nell'ambito di un procedimento penale e correttamente trasmesse dall'Autorità Giudiziaria procedente al Consiglio; di tali intercettazioni, il cui contenuto non è stato contestato dal dott. Sirianni, sono peraltro già state utilizzate dal Consiglio nell'ambito dei procedimenti amministrativi di sua competenza.

32. Del resto, l'art. 87 del T. U., nella formulazione che trova applicazione in questo procedimento, chiarisce che è facoltà del Consiglio Superiore della Magistratura, ai fini delle sue determinazioni in sede di conferma, valutare, oltre al parere espresso dal Consiglio, anche gli altri *“elementi esistenti presso lo stesso Consiglio Superiore”*.

33. In altre parole, si tratta di valutare se il contenuto del materiale acquisito restituisca condotte suscettibili di incidere negativamente sul parametro dell'indipendenza da impropri comportamenti, e se tali condotte, oltre ad intaccare il suddetto parametro, per il loro obiettivo disvalore, abbiano minato il prestigio del magistrato, la sua autorevolezza e credibilità in modo incompatibile con il rinnovo di un positivo giudizio di merito ed attitudinale funzionale a proseguire l'incarico semidirettivo nel corso del quale quelle condotte sono state tenute.

V. L' audizione del magistrato in conferma.

34. Il dott. Sirianni è stato sentito sui fatti oggetto della presente valutazione nel corso dell'audizione del 5 dicembre 2022 dinanzi alla Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura.

35. Con specifico riguardo alla vicenda relativa alla ricostruzione dei rapporti tra il dott. Lucano e la Prefettura di Locri (v. *supra* paragrafi nn. 26 e 27), ha riferito di non essersi mai occupato di migranti, né di accoglienza e, pertanto, ha chiarito che egli non sarebbe mai stato in grado di formulare una serie di controdeduzioni molto articolate avverso l'ispezione avviata dalla Prefettura di Locri presso il Comune di Riace e conclusasi con una relazione di esito negativo. Ha sostenuto di essersi limitato a fornire dei piccoli suggerimenti, su richiesta del Lucano, su come le stesse controdeduzioni potessero essere utilmente integrate, poiché costui, al quale egli era legato da un rapporto di amicizia, aveva una forte fiducia nelle sue capacità professionali (audizione, p. 5 e 6).

36. Avuto riguardo alla predisposizione da parte del dott. Sirianni di comunicati di solidarietà a favore del Lucano, nonché al fatto di essersi offerto di contattare giornalisti per pubblicizzare sotto un profilo mediatico la persona del Lucano (v. *supra* § n. 28), il magistrato ha dichiarato che ha agito con lo scopo di mettere “in mora” l'allora Ministro degli Interni, On. Minniti, poiché a livello regionale (da parte del PD, partito di riferimento del Minniti) vi era un forte appoggio all'esperienza che si stava portando avanti a Riace; diversamente, la Prefettura di Reggio Calabria, quale organo gerarchicamente subordinato al Ministro degli Interni, stava ponendo in essere una serie di atti diretti a stroncare quella lunga esperienza.

36.1. Inoltre, il dott. Sirianni ha dichiarato di aver cercato di far capire al Lucano l'esigenza di un coinvolgimento degli organi di stampa, al fine di portare a conoscenza della comunità tutta che le difficoltà incontrate dall'esperienza riacese erano dovute alla sospensione dei fondi da parte del Ministero dell'Interno (pag. 6 e 7 audizione). Al riguardo, il dott. Sirianni ha riferito di essere stato contattato da un giornalista intenzionato a scrivere un articolo sugli avvenimenti di Riace e di aver sollecitato il Lucano a rilasciare l'intervista. Ha negato, invece, l'esistenza di qualsivoglia correlazione tra la promozione dell'intervista e il gruppo associativo Magistratura Democratica; in proposito il dott. Sirianni ha affermato che moltissimi magistrati, non soltanto appartenenti al gruppo di Magistratura Democratica, avevano apprezzato l'esperienza di accoglienza realizzata a Riace e avevano conosciuto il Sindaco Lucano, sottolineando come se si fosse trattato di “esperienze individuali di magistrati che si sono semplicemente venute a sommare” senza “nessun retroscena di tipo organizzativo di alcun genere” (pag. 7/8 dell' audizione).

37. In merito alle considerazioni relative ad una intervista rilasciata dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro, dott. Nicola Gratteri - il quale, richiesto dalla stampa di fornire la propria opinione sul modello e la realtà di Riace, aveva dichiarato di volersi avvalere della facoltà di non rispondere (v. *supra* § 29), il dott. Sirianni ha dichiarato che tale affermazione del Procuratore fece andare completamente in escandescenza il sindaco Lucano, che già pativa di parecchi sensi di accerchiamento e di complessi di vario genere, e quindi la sua frase, per quanto sgradevole, era volta a calmare quest'ultimo (pag. 11 audizione).

38. In ultimo, con riferimento ai consigli sulle opportune strategie difensive (v. *supra* § 30), il magistrato in valutazione ha dichiarato che si è trattato di banali consigli da amico, essendosi egli limitato a suggerire al dott. Lucano di esercitare il diritto di fare ricorso al

Tribunale del riesame per costringere la Procura a far vedere le sue carte (pag. 12 audizione).

VI La valutazione del Consiglio in ordine al contenuto delle intercettazioni fini della conferma del dott. Sirianni nell'ufficio semidirettivo attualmente ricoperto.

39. Deve, a questo punto, procedersi, per quanto di competenza in questa sede, all'esame delle ricadute delle intercettazioni acquisite – sopra riportate – sul prerequisite dell'indipendenza da impropri condizionamenti, indipendentemente da ogni ulteriore altra valutazione quale quella percezione esterna, della riprovevolezza e della sussumibilità delle condotte nell'ambito di fattispecie penali, disciplinari o di incompatibilità ambientale o funzionale.

40. In via preliminare, infatti, va rilevato come la disamina dei comportamenti ascrivibili al dott. Sirianni sotto il profilo della loro rilevanza disciplinare ovvero della procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale *ex art. 2* della legge sulle guarentigie, in una con la considerazione della sentenza disciplinare di assoluzione e l'archiviazione della procedura *ex art. 2*. L.G., non comporta automaticamente la irrilevanza di tale condotta ai fini della valutazione volta alla conferma quadriennale.

41. Tanto premesso, va evidenziato che le criticità emergenti dalle suddette intercettazioni concernono quattro diversi profili del comportamento del dott. Sirianni:

41.1. I consigli forniti al sig. Lucano in relazione alla gestione delle inchieste amministrative svolte dalla Prefettura di Locri sulla gestione dell'accoglienza dei migranti da parte del Comune di Riace (intercettazioni di cui ai paragrafi 26 e ss. e 27).

41.2. La predisposizione di comunicati di solidarietà a favore del Lucano e la promozione della figura di costui nell'opinione pubblica, sia mediante la ricerca di contatti con la stampa, sia mediante la mobilitazione dei magistrati e, in particolare, del gruppo associativo di Magistratura democratica (intercettazioni di cui ai paragrafi 28 e ss.).

41.3. La formulazione di commenti sprezzanti e triviali nei confronti di un altro magistrato, il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, dottor Nicola Gratteri (intercettazioni di cui ai paragrafi 29 e ss.).

41.4. I consigli forniti al sig. Lucano in relazione al modo quest'ultimo poteva difendersi nell'ambito del procedimento penale aperto a suo carico dalla procura di Locri (intercettazioni di cui ai paragrafi 30 e ss.).

42. La prima considerazione da svolgere, quale premessa comune alle altre che di seguito si svilupperanno, riguarda la necessaria contestualizzazione delle conversazioni in esame nell'ambito di un rapporto privato di natura amicale; circostanza, questa, già accertata da questo Consiglio in sede di procedimento disciplinare e confermata dallo stesso dott. Sirianni, il quale ha chiarito che l'inizio del suo rapporto con il Lucano risale all'anno 2010 (pag. 4 audizione) ed ha dichiarato "Io ero amico di Lucano, anzi mi sento ancora suo amico" (pag. 16 audizione).

43. Per quanto specificamente concerne la criticità di cui al § 41.1, il requisito dell'indipendenza da impropri condizionamenti non può ritenersi venuto meno per il fatto che il dott. Sirianni ha aiutato il Lucano a tentare di superare le difficoltà che quest'ultimo incontrava nell'esercizio delle proprie funzioni di sindaco del Comune di Riace, offrendogli qualche consiglio e supportandolo, quale uomo di legge, nella redazione di scritti rivolti all'Amministrazione dell'Interno (controdeduzioni, istanze di accesso agli atti). Tale aiuto, infatti, si iscriveva nell'ambito di un rapporto che, come evidenziato nel paragrafo che precede, era squisitamente privato ed amicale. Il supporto offerto dal dott. Sirianni all'amico Lucano riguardava, d'altra parte, un contesto completamente differente da quello in cui il dott. Sirianni esercita le proprie funzioni giurisdizionali, sia da un punto di vista geografico, in quanto il Comune di Riace non si trova nel distretto di Catanzaro, sia da un punto di vista tematico, in quanto il dott. Sirianni svolge le funzioni di presidente di una sezione lavoro di Corte d'appello, ufficio che non ha alcuna competenza nella specifica materia dell'immigrazione, né nella generica materia dei rapporti fra le amministrazioni municipali ed il Ministero dell'Interno (materia, quest'ultima, che del resto esula addirittura dal plesso della giurisdizione del giudice ordinario). Si è trattato, dunque dell'aiuto che il dott. Sirianni ha prestato ad un amico valendosi delle sue generiche competenze di giurista, senza alcuno specifico collegamento con la sua attività di magistrato.

44. Per quanto specificamente concerne la criticità di cui al § 41.2, il requisito dell'indipendenza da impropri condizionamenti non può ritenersi venuto meno né per il fatto che il dott. Sirianni abbia promosso i contatti del Lucano con la stampa, al fine di sollecitare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle prospettive dell'esperimento di accoglienza di migranti portato avanti nel Comune di Riace, né per la circostanza che egli abbia contribuito alla stesura e diffusione di comunicati di solidarietà con chi aveva ideato e realizzato tale esperimento. Giova sottolineare, infatti, come l'impegno del dott. Sirianni alla

sensibilizzazione dell'opinione pubblica fosse rivolto in favore dell'azione amministrativa del Comune di Riace e non in favore della posizione personale del Lucano; la conversazione intercettata il 10 agosto 2017, ove il Sirianni sollecita l'interessamento di un giornalista dell'Espresso e suggerisce al Lucano: *“facciamo un po' di casino che... senti me, è l'unica cosa!”* (*supra* § 26.2) è infatti precedente alla data in cui divenne nota l'esistenza di una indagine penale a carico del Lucano.

44.1. Nemmeno potrebbe rilevare, ai fini della verifica del suddetto prerequisite, la circostanza che il dott. Sirianni abbia sollecitato la mobilitazione del gruppo associativo di Magistratura democratica a sostegno delle politiche di accoglienza del Comune di Riace, trattandosi di circostanza contestata dall'interessato (cfr. *supra*, § 36.1) e non *aliunde* dimostrata.

44.2. Da tutta la vicenda, va osservato, emerge con assoluta evidenza che la solidarietà amicale del dott. Sirianni nei confronti di Domenico Lucano si associava anche alla condivisione ideale e valoriale dell'azione politica che quest'ultimo stava svolgendo, quale Sindaco di Riace, nella materia dell'accoglienza dei migranti. Anche tale condivisione ideale e valoriale non può considerarsi incompatibile con il prerequisite dell'indipendenza da impropri condizionamenti.

44.3. È appena il caso di ricordare, al riguardo, che le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, richiamando i ripetuti insegnamenti della Corte costituzionale, hanno già affermato che i magistrati devono godere *“degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino”*, per cui sono da considerare liberamente espletabili *“le attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione, di esplicazione della personalità”* (così la sentenza 10 dicembre 2013, n. 27493; sulla stessa linea anche le sentenze 17 marzo 2017, n. 6965, e 23 ottobre 2017, n. 24969); fermo restando che tale libertà deve esplicarsi tenendo a mente che anche lo svolgimento delle attività consentite non deve compromettere l'affidabilità e la credibilità del magistrato, in termini di indipendenza ed imparzialità (così ancora la sentenza n. 27493 del 2013).

44.4. Il magistrato, in sintesi, non è una monade senza porte né finestre, ma vive nella società, partecipa alla vita sociale e ha il diritto, come tutti i cittadini, di avere le proprie idee, le proprie visioni politiche, i propri criteri di giudizio morale; egli ha quindi il diritto di coltivare, in forme che ne preservino l'immagine di indipendenza nell'esercizio della giurisdizione, un'idea politica, una passione civile, uno scrupolo morale (cfr. C. cost.

224/2009, § 2: “*Deve riconoscersi – e non sono possibili dubbi in proposito – che i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino e che quindi possono, com'è ovvio, non solo condividere un'idea politica, ma anche espressamente manifestare le proprie opzioni al riguardo*”).

44.5. Il magistrato ha quindi diritto, come tutti i cittadini, di condividere o non condividere determinate linee politiche o di azione amministrativa e di adoperarsi per il successo di quelle linee che egli condivide, sempre che, per un verso, ciò non influisca sull'esercizio della sua attività giudiziaria e non si risolva in interferenze, o anche solo in tentativi di interferenza, sull'attività di altri magistrati o sulle attività amministrative del sistema di autogoverno, e, per altro verso, ciò non appanni l'immagine di riserbo e correttezza che deve circondare ogni magistrato. Nella vicenda in esame il dott. Sirianni ha avuto cura di non esporre pubblicamente la propria immagine (vedi pag. 14 dell'audizione: “*il riferimento a interventi sulle mailing list era un modo per tranquillizzarlo, un modo per rincuorarlo perché veramente era prostrato in quel periodo. Tant'è vero che, nonostante queste lunghe indagini, nessun mio intervento pubblico in nessuna mailing list di magistrati di nessuna parte d'Italia è emersa né prima né dopo quella famosa perquisizione di 15 ottobre 2017*”) e, del resto, che la condotta dal medesimo tenuta in questa vicenda non abbia assunto una rilevanza esterna idonea ad appannarne l'immagine di riserbo e correttezza, è stato affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza SSUU n. 6003/2021, citata nel precedente § 8.2, alla pag. 9, ultimo capoverso.

45. In ordine alla criticità di cui al § 41.3, va escluso che il prerequisite dell'indipendenza da impropri condizionamenti possa venir messo in discussione in ragione di dichiarazioni, quale che ne siano il tenore e lo stile, aventi ad oggetto giudizi su altri magistrati operanti in uffici diversi da quello del magistrato dichiarante, da quest'ultimo rese nell'ambito di conversazione privata con un amico. Una volta escluso che le affermazioni riferite al dott. Nicola Gratteri – appunto in quanto pronunciate nell'ambito di una conversazione a due – possano assumere portata diffamatoria (cfr. *supra*, § 7.2), dalle stesse non può trarsi alcuna conseguenza ai fini della conferma del dott. Sirianni nell'incarico direttivo al medesimo ricoperto.

45.1. Va sottolineato, al riguardo, che il destinatario degli offensivi giudizi pronunciati dal dott. Sirianni operava in un ufficio (la procura della Repubblica di Catanzaro) che non aveva alcun rapporto né con l'ufficio in cui operava il dott. Sirianni (la Sezione lavoro della

Corte di appello), né con l'ufficio che procedeva nei confronti del Lucano (la procura della Repubblica di Locri); che tali offensivi giudizi erano stati pronunciati a commento non di un atto giudiziario del dott. Gratteri, ma di una intervista dal medesimo rilasciata; che, infine, detti giudizi erano contenuti in una conversazione privata con una persona estranea all'ambiente giudiziario e non erano destinati ad alcuna forma di divulgazione.

45.2. D'altra parte, è inimmaginabile che lo status di magistrato vincoli il medesimo a non formulare pensieri critici nei confronti di chicchessia, compresi i colleghi. Quanto alla comunicazione di tali pensieri, è certamente sussistente un dovere di continenza nella comunicazione pubblica, essendo quest'ultima idonea a conformare l'immagine del magistrato, a cui si collega il bene della fiducia dei cittadini nella magistratura; ma tale dovere non è ipotizzabile, in uno Stato democratico, nella comunicazione privata con un amico; l'idea stessa di un dovere di autocontrollo nella comunicazione personale con un amico è concepibile solo nei sistemi totalitari.

45.3. Nessuna incidenza sul prerequisite dell'indipendenza può poi riconoscersi alla circostanza che il dott. Sirianni abbia suggerito all'amico, con una *e.mail*, le modalità di una replica alle dichiarazioni pubbliche del dott. Gratteri (*supra* § 29.2); si tratta di un soccorso amicale relativo alla gestione mediatica della vicenda, tanto destinato a restare riservato che lo stesso dott. Sirianni invitò il Lucano a cancellare la *e.mail* che egli gli aveva mandato, proprio per escludere il rischio che la stessa potesse assumere risonanza pubblica per effetto di una diffusione, anche involontaria.

46. In ordine alla criticità di cui al § 41.4, è sufficiente rilevare che i consigli dati dal dott. Sirianni al Lucano erano volti, da un lato, a garantire l'idoneità della difesa tecnica del Lucano, avendo ad oggetto la qualità professionale dell'avvocato scelto dal Lucano e la segnalazione di possibili nominativi alternativi, e, d'altro lato, ad informare l'amico sugli strumenti difensivi a cui egli poteva ricorrere (ricorso al Tribunale del riesame, indagini difensive etc.) e sull'opportunità di utilizzare tali strumenti.

46.1. Il dott. Sirianni, per contro, non ha fornito suggerimenti per indurre il Lucano a sviare le indagini (pag. 2 decreto di archiviazione, cfr. *supra* § 7.1), né ha cercato contatti di sorta, neanche a fini meramente informativi, con l'Autorità giudiziaria procedente.

46.2. Giova altresì sottolineare che il suggerimento di proporre ricorso al Tribunale del riesame (cfr. *supra* § 30.1) era funzionale non a consentire al Lucano di occultare le proprie responsabilità ma ad informare il medesimo - ignaro di diritto - dell'utilità, tutta interna al

fisiologico e leale svolgimento del contraddittorio processuale, dell'esperienza del rimedio impugnatorio per conoscere gli elementi a disposizione della pubblica accusa; così come giova sottolineare che il suggerimento di far svolgere indagini difensive (cfr. *supra* § 30.2) era funzionale a far emergere nel procedimento penale tutti gli aspetti della vicenda che aveva coinvolto il Lucano, compresi quelli relativi alla personalità dei denunciati. In definitiva - come accertato con efficacia di giudicato nella sentenza della Sezione disciplinare del CSM n. 93/2020 - l'aiuto concretamente prestato al Lucano dal dott. Sirianni si è risolto in *“una serie di consigli privatamente e gratuitamente dati ad un soggetto al quale l'incolpato è legato da un rapporto di amicizia, non per ciò solo oggetto di divieto. In altre parole, l'attività svolta ... si sostanzia, per lo più, in suggerimenti relativi alla possibilità di avvalersi degli strumenti giuridici a disposizione.”* D'altra parte, si legge ancora in tale sentenza, *“non avendo il dott. Sirianni mai preso pubblicamente parte alle attività svolte a sostegno dell'ex sindaco di Riace, non si rinvengono elementi da cui poter desumere una paventata lesione del dovere di riserbo idonea a ledere l'immagine pubblica del magistrato o a comprometterne l'assolvimento dei doveri di equilibrio, indipendenza e imparzialità. Dalle disposizioni in materia di astensione del giudice nel processo civile (art. 51 c.p.c.) e nel processo penale (art. 36 c.p.p.) che obbligano all'astensione il giudice che si trovi a trattare un affare per il quale in precedenza ha prestato pareri, non si deduce quindi, anche alla luce del quadro normativo richiamato, un generale divieto di prestare generici e non abituali consigli a soggetti interessati da procedimenti giudiziari”*

46.3 Quanto all'affermazione estrapolata della conversazione del 9.12.2017 h 17,42 (*“Sirianni dice che bisognerà pubblicizzare (con i giornali) tale situazione per «fargli sentire il fiato sul collo»...”*), nulla consente di collegare il riferimento al “fiato sul collo” all'Autorità giudiziaria procedente; in proposito non emergono dagli atti ragioni per non prestare credito alle affermazioni rese dal dott. Sirianni in sede di audizione: *“Sì, però ripeto ancora una volta che queste sono sintesi dei verbalizzanti che, a mio parere, mettono insieme cose diverse, forse con eccesso di sintesi, avrebbero fatto meglio a trascrivere per intero il senso delle conversazioni, che non era assolutamente questo. Quando parlo di fare sentire il fiato sul collo, ne sono quasi certo, anche se è difficile a distanza di cinque anni avere memoria di una delle tante conversazioni che abbiamo avuto, mi riferivo sempre alla situazione della sospensione dei finanziamenti per Riace, ai comportamenti ostruzionistici della Prefettura e quindi del governo nei confronti di quell'esperienza dopo oltre quindici anni di appoggio*

totale. È a loro che, secondo me, dovevano far sentire il fiato sul collo e quindi era semplicemente un consiglio di difesa politica rispetto a vicende di natura amministrativa. Non c'entrano niente le indagini".

46.4. Ancora una volta, quindi, l'interlocuzione tra il dott. Sirianni ed il Lucano si è risolta in una lecita condotta privata, inscritta in un rapporto di amicizia personale, che non tocca la sfera dell'attività professionale dal primo esercitata quale presidente di una Sezione lavoro di Corte di appello. Va quindi tenuto fermo il principio che il magistrato, quando parla con un amico su vicende che non attengono al proprio ufficio, ha gli stessi diritti di libertà di tutti gli altri cittadini, giacché un colloquio privato, in quanto non destinato alla divulgazione, non investe la sua immagine pubblica e risulta dunque strutturalmente inidoneo a pregiudicarla.

VII. Le valutazioni conclusive del Consiglio.

47. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, deve escludersi che dalle intercettazioni acquisite agli atti – sopra riportate – emergano elementi idonei a rappresentare un indice negativo del possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità e di equilibrio, da valutare ai fini della conferma ai sensi dell'art. 1 T.U.

47.1. Tali intercettazioni non dimostrano il compimento di condizionamenti (o tentativi di condizionamento) dell'attività giurisdizionale di altri magistrati, né il compimento di condizionamenti (o tentativi di condizionamento) del sistema dell'autogoverno della magistratura; dimostrano soltanto, per un verso, la messa a disposizione di un amico di competenze giuridiche generiche (e, peraltro, non inerenti alle funzioni giurisdizionali esercitate) e, per altro verso, l'esercizio di un impegno civile militante a sostegno di un'azione amministrativa fondata su una visione della politica dell'immigrazione che il dott. Sirianni condivideva. Né *aliunde* sono emersi fatti o comportamenti - ulteriori o successivi alle conversazioni intercettate - idonei a dimostrare la sussistenza di alcuna interferenza sulle procedure giudiziarie e amministrative a carico del Lucano.

47.3. Nessun collegamento, neppure indiretto, è infine riscontrabile tra la vicenda rappresentata da dette intercettazioni e l'indicatore della "*capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati*", di cui al combinato disposto degli artt. 80, 15 e 7 del medesimo Testo Unico.

Tanto premesso, il Consiglio,

DELIBERA

di confermare il dott. Emilio Sirianni nelle funzioni semidirettive di Presidente della Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Catanzaro, che gli sono state conferite con delibera del 09.09.2015 e che ha assunto in data 1.10.2015.